



REGIONE CALABRIA

Giunta Regionale

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 246 DEL 3 SETTEMBRE 2020

Legge: << Modifiche alla Legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3 "Incentivazione del turismo in arrivo (incoming) attraverso i trasporti aerei, ferroviari, su gomma e via mare, a sostegno della destagionalizzazione">>

Articolo 1

(Modifiche all'art. 1 della legge regionale 6 febbraio 2018, n.3)

1. L'articolo 1 della legge regionale 6 febbraio 2018, n.3 è così modificato:
 - a) dopo la parola "incentivare" sono inserite le seguenti "la crescita e il consolidamento del";
 - b) dopo la parola "territorio" è inserita la seguente "anche".

Articolo 2

(Modifiche all'art. 3 della legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3)

1. Nell'art. 3, della legge regionale 6 febbraio 2018, n.3, le parole "all'articolo 4, comma 2" sono sostituite dalle seguenti "dal regolamento di cui all'art. 4 comma 1".

Articolo 3

(Modifiche all'art. 4 della legge regionale 6 febbraio 2018, n.3)

1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 6 febbraio 2018, n.3, è così integralmente sostituito:

"La Giunta Regionale con proprio regolamento, nei limiti previsti dallo stanziamento di bilancio regionale, definisce:

 - a) L'intensità di aiuto per i programmi di viaggio regionali, anche differenziata per mesi;
 - b) L'intensità di aiuto per i programmi di viaggio interregionali, anche differenziata per mesi;
 - c) La durata minima in termini di pernotti in Calabria per i pacchetti interregionali;
 - d) Eventuali importi e/o percentuali massime di spesa per l'attività di comunicazione e pubblicità,
 - e) Eventuale esclusione di periodi di svolgimento dei programmi di viaggio.
 - f) Ulteriori specifiche modalità di attuazione della presente legge, in presenza di gravi situazioni, quali quelle originate dalla pandemia da Covid-19.
2. Sono abrogati i commi 2, 3, 5, dell'art. 4 della Legge regionale 6 febbraio 2018, n.3 "Incentivazione del turismo in arrivo (incoming) attraverso i trasporti aerei, ferroviari, su gomma e via mare, a sostegno della destagionalizzazione".

Articolo 4

(Modifiche all'art. 5 della legge regionale 6 febbraio 2018, n.3)

1. Nell'art.5, comma 1, lettera b, della legge regionale 6 febbraio 2018, n.3, le parole "nel

comma 5 dell'articolo 4" sono sostituite dalle seguenti "nel regolamento di cui all'art. 4 comma 1".

Articolo 5

(Invarianza finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano nuovi e maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Articolo 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.